



TRIBUNALE DI MODENA

Modena, 29 marzo 2017

Prot. n. 138/INT
Anno 2017 Tit. Cl. Fasc.
Allegati:

Al Personale Amministrativo
Ai Magistrati, ai GOT, ai Tirocinanti
Al Consiglio Ordine Avvocati
Al Personale delle sezioni di Polizia
Giudiziaria aliquota Polizia di Stato, Guardia
di Finanza, Polizia Municipale
Ai volontari,
Al personale delle ditte appaltatrici operanti
nelle strutture del Tribunale
All'UNEP

Oggetto: Comunicazione regolamento in materia di divieto di fumo.

Si informa che in data 28 marzo 2017 è stato emanato il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO (Legge 11.11.75 n. 584 e s.m.i.)" in tutti gli edifici, i locali e le strutture a qualunque titolo utilizzati dal Tribunale di Modena, chiusi e aperti al pubblico.

In considerazione di quanto sopra, si invita tutto il personale e tutti gli utenti che a vario titolo accedono alle strutture del Tribunale ad osservare tale divieto, precisando che eventuali contravventori incorreranno in misure sanzionatorie, che saranno comminate da personale appositamente incaricato, munito di apposito tesserino.

Preme sottolineare che le disposizioni hanno il fine di salvaguardare sia dal fumo attivo che passivo, conseguentemente è opportuno aumentare la sensibilità sulla tematica oltre che diffondere l'informazione.

Il Presidente del Tribunale
dott. Vittorio Zanichelli



Modena, 28 marzo 2017

Prot. N. 136/15

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO (Legge 11.11.75 n. 584 e s.m.i.)**

Art. 1 – Oggetto e fonti normative

Il Tribunale di Modena adotta il seguente regolamento in materia di salute contro danni derivanti dal fumo in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale (L.11\11\1975 n.584 e successive modificazioni ed integrazioni; L. 16\1\2003 n. 3; DPCM 14\12\1995; Accordo interministeriale16\12\2004; L. 30\12\2004, n. 311 (finanziaria 2005) commi 189,190 e 191; nota Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 2153 del 16\12\2004 e successive, Decreto Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016 che recepisce la Direttiva europea 2014/40/UE).

Art. 2 - Finalità

Il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento trova applicazione in tutti gli edifici, i locali e le strutture a qualunque titolo utilizzati dal Tribunale di Modena, chiusi e aperti al pubblico.

E' sancito il divieto di fumare a chiunque acceda od operi presso i locali utilizzati a qualsiasi titolo dal Tribunale di Modena, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e sui quali lo stesso sia titolare di specifici, tipici poteri di ordinanza o di direttiva.

E' vietato, altresì, l'utilizzo delle sigarette elettroniche.

Art. 4 – Locali soggetti al divieto

Il divieto di fumo riguarda, quindi, tutti i locali e le strutture destinate al Tribunale di Modena, o utilizzati a qualsiasi titolo (comodato, locazione, ecc) ove la generalità degli utenti, anche interni, e dei cittadini accedono negli orari stabiliti.

A titolo meramente esemplificativo, il divieto si applica:

- negli ingressi, negli atrii, nelle sale d'attesa, negli androni, nelle scale e nei pianerottoli, nei corridoi, nei saloni, nei servizi igienici,
- negli uffici dei magistrati e dei GOT, del dirigente amministrativo, nei limiti in cui vi accede il personale amministrativo e gli utenti,
- nelle cancellerie,
- nei locali tecnici, nell'ascensore, nei magazzini, nei depositi, negli archivi, nell'autorimessa,

- nei locali chiusi adibiti a pubblica riunione, nella sala riunioni\libreria, nelle aule di udienza, nelle camere di consiglio,
- in ogni altro locale chiuso di accesso, transito o permanenza, anche breve, degli utenti, ubicati all'interno degli spazi adibiti ad attività giudiziaria,
- nell'autovettura.

Il divieto viene evidenziato con apposita segnaletica, adeguatamente visibile, recante la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare le infrazioni.

Art. 5 – Cartelli di divieto di fumare

Negli ingressi degli edifici, negli accessi ai piani e nei corridoi sono apposti, a cura dei Soggetti incaricati al controllo di cui all'art 7, appositi ed adeguati cartelli, forniti dall'Amministrazione, ed esibiti in forma e veste unica, recanti la scritta " Vietato Fumare" (all. 1).

Il cartello riporta l'indicazione:

- delle prescrizioni di legge
- delle sanzioni applicabili ai contravventori
- dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare l'infrazione.

Il posizionamento dei cartelli viene concordato con l'Amministrazione.

Art 6 - Fumatori

Il fumo rappresenta il principale inquinante dell'aria negli ambienti chiusi ed è cancerogeno per l'uomo. In forza del generalizzato divieto di fumare, la realizzazione di aree per non fumatori non rappresenta un obbligo ma una facoltà. Non essendo presenti locali adeguati ai requisiti tecnici dettati dal DPCM del 23 dicembre 2003, tutti i locali sono da intendersi come interamente destinati ai non fumatori.

Tenuto conto che i fumatori vivono una condizione di dipendenza e quindi una effettiva difficoltà ad astenersi dal fumo per molte ore, sono comunque tenuti a dilazionare il loro desiderio e a fumare all'aperto. Le pause dal lavoro per fumare all'aperto devono essere rilevate utilizzando il badge e considerato permesso ex art 20 CCNL da recuperare entro il mese successivo a quello di riferimento.

L'amministrazione si riserva di promuovere iniziative di disassuefazione da fumo mediante orientamento volontario attraverso i centri anti fumo presenti sul territorio.

Art. 7 – Soggetti incaricati al controllo

Il Presidente del Tribunale (nella qualità generale di datore di lavoro) ed il Dirigente Amministrativo con appositi provvedimenti formali individuano i dipendenti - di Area III e Area II cancellieri - cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni, e trasmettere all'Autorità competente i relativi verbali (ex L. 24\11\1981 n°689).

Gli incaricati verranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che dovrà essere esibito all'atto della contestazione dell'infrazione.

L'incaricato non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).

I magistrati ed il personale tutto sono comunque tenuti a collaborare nella vigilanza e a segnalare ai preposti ogni infrazione rilevata al divieto di fumo che, peraltro, si connota, anche quale mancanza disciplinare.

L'amministrazione organizza apposito incontro di formazione ed aggiornamento per i dipendenti incaricati.

Art. 8 - Attività dei soggetti incaricati della vigilanza e dell'accertamento e contestazione delle infrazioni.

I soggetti incaricati della vigilanza e dell'accertamento e contestazione delle infrazioni sono tenuti a svolgere le seguenti attività:

- posizionare il cartello di divieto di fumo tenendo conto di quanto previsto all'art. 4, e vigilare sulla permanenza dell'affissione;

- vigilare sull'osservanza del divieto e richiamare i trasgressori all'osservanza del divieto;
- accertare e contestare la relativa infrazione.

E' fatto divieto all'accertatore di accettare il pagamento diretto della sanzione direttamente nelle proprie mani.

Art. 9 – Sanzioni amministrative e sanzioni disciplinari

Ai sensi dell'art.7, I co, L. 584/1975, i trasgressori al divieto di fumare sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- da € 27,50 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata - da € 55,00 a € 550,00 - qualora la violazione sia commessa:

- alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza;
- alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I soggetti incaricati di cui all'art. 5, che pur avendone l'autorità non appongono i cartelli o non fanno rispettare il divieto imposto, sono soggetti al pagamento di un'ammenda che varia:

- da € 220,00 a € 2.200,00. L'importo è aumentato della metà nell'ipotesi di cui all'art. 5 della L. 584/75, I co, lett. b).

L'Autorità competente a comminare la sanzione amministrativa è la Prefettura di Modena.

L'obbligazione di pagare le suddette sanzioni non è trasmissibile agli eredi.

Ferme restando le sanzioni pecuniarie, l'Amministrazione può avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengano al presente regolamento.

Art. 10 – Pagamento in misura ridotta.

Nel caso in cui il versamento sia effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notifica della violazione (art. 16 L. 689/1981 e successive modificazioni) è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria prevista, in misura ridotta, pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se più favorevole, oltre alle spese del procedimento (copie, racc., diritti, ecc).

Art. 11 – Procedura di accertamento

La violazione del divieto di fumo è accertata dai soggetti di cui all'art. 7 mediante processo verbale, da redigersi in triplice copia (all. 2).

Sono tenuti a procedere all'accertamento di eventuali violazioni ed alla conseguente verbalizzazione anche in seguito a richiesta effettuata da altri operatori del Tribunale o cittadini.

Resta ferma la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria e di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.

La numerazione dei verbali è progressiva annuale.

Per ciascuna infrazione al divieto di fumare, l'accertatore redige, in triplice esemplare, il verbale di accertamento, con contestazione immediata della violazione al trasgressore, il quale deve sottoscrivere per ricevuta.

In caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia l'accertatore ne dà atto in calce al processo verbale e provvede a curare la notifica come indicato nell'art. 10 del presente Regolamento.

Un esemplare viene consegnato direttamente o notificato al trasgressore; il secondo viene consegnato in Segreteria Amministrativa e di Direzione, il terzo viene conservato dall'accertatore.

Non è consentito il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'accertatore.

Art. 12 – Procedura di accertamento differito

Se non è stato possibile procedere alla contestazione diretta, l'accertatore ne dà atto nel verbale e cura la notifica al trasgressore, a mezzo di raccomandata A.R. o pec, entro il termine:

- di 90 giorni dall'accertamento se il trasgressore è residente in Italia,
- di 360 gg. se il trasgressore è residente all'estero.

Art. 13 - Pagamento della sanzione

Il trasgressore deve effettuare il versamento utilizzando, il modello F23 (– cod. trib. **131T**; cod. Uff. **9BX**; sub cod **10**; codice territoriale **D548**, a favore di Equitalia spa, causale "violazione del divieto di fumo contestata da accertatore incaricato del Tribunale di Modena con verbale n° _____ del _____").

Contestualmente, e comunque entro breve termine, copia della ricevuta di versamento deve essere fatta pervenire alla Segreteria Amministrativa e di Direzione.

In mancanza della prova del pagamento si procede ai sensi dell'art. 12.

I preposti alla vigilanza ed all'accertamento dell'infrazione **non possono né devono** ricevere direttamente il pagamento, o altra utilità, dal trasgressore.

Art. 14 - Azione per omesso pagamento della sanzione

Qualora il trasgressore non abbia effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, l'accertatore della violazione presenta - per il tramite della Segreteria Amministrativa e di Direzione - rapporto al Prefetto di Modena con la prova dell'eseguita contestazione o notificazione (art 17 e ss. legge 689/1981) (all. 3).

Art. 15 - Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le infrazioni di cui al presente regolamento si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa o notificata l'infrazione.

Art.16 – Rimedi

Ai sensi dell'art 18 della Legge 689\1981, entro 30 giorni dalla data della contestazione diretta o della notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire alla Prefettura di Modena, e per conoscenza al Tribunale di Modena – Segreteria Amministrativa e di Direzione -, scritti difensivi e documenti, e può chiedere di essere sentito.

In alternativa può essere presentato ricorso avanti il Giudice di Pace di Modena nei tempi e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia.

Copia integrale del provvedimento definitivo va acquisto agli atti.

Art. 17 – Decorrenza e pubblicità

Il presente regolamento ha effetto immediato. Spetta a chiunque osservarlo e farlo osservare.

Affinché sia data la massima diffusione presso il personale e l'utenza il regolamento viene affisso in bacheca, inviato via mail, ed inserito nel sito web del Tribunale.


Art. 18 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alle norme vigenti.

Il Presidente di Modena
dott. Vittorio Zanichelli



Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Luigina Signoretti



Allegato 1 - Cartello "Vietato Fumare"
Allegato 3 - Verbale accertamento
Allegato 3 – Rapporto Prefettura

